

STATUTO

della

CASSA MUTUA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 06/03/60 n.327 G.U. n.96 del 20/04/60)

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita fra i dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, i dipendenti degli "Enti Vigilati e in Convenzione", sotto l'alto patrocinio del Ministro, una "Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza", titolo che nel presente Statuto sarà più brevemente indicato con il nome di "Mutua".

La "Mutua" è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed ha sede in Roma in Via XX Settembre, 20 presso lo stesso Ministero.

Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Articolo 2

SCOPI

La "Mutua" si prefigge esclusivamente scopi mutualistici assistenziali e

previdenziali nei confronti dei Soci, da conseguire secondo le modalità indicate nel presente statuto e negli appositi Regolamenti deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione a tali scopi la "Mutua" assume iniziative intese a elevare il benessere materiale e morale dei Soci.

In particolare essa si propone con riguardo all'aspetto mutualistico assistenziale di:

- concedere sovvenzioni in caso di decesso dei Soci;
- concedere sussidi ai Soci nei casi di comprovato grave stato di necessità e per decesso di familiare;
- erogare un "Premio di Anzianità";
- concedere ai Soci prestiti nello spirito della mutualità;
- promuovere in favore dei Soci iniziative culturali, sportive e ricreative;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa per favorire la socialità e il benessere materiale, morale e culturale dei Soci e del loro nucleo familiare, anche attraverso la concessione di contributi allo studio, nello spirito della mutualità.

Con riguardo, invece, agli scopi di natura previdenziale, l'Ente si propone di costituire un Conto Individuale di Anzianità, nel quale confluiscono i contributi C.I.A., mensili anticipati, versati da ciascun socio e che saranno corrisposti all'atto della cessazione di

appartenenza alla "Mutua", fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2 e all'art. 9.

Articolo 3

PROVENTI e PATRIMONIO

Costituiscono proventi della "Mutua":

- le quote sociali di iscrizione e di rinnovo annuale versate dai soci;
- i proventi finanziari derivanti dagli investimenti patrimoniali e dalla gestione dei flussi dell'attività assistenziale;
- ogni altro provento o entrata corrente accessoria, non diversamente classificata.

I proventi della "Mutua" sono destinati alla copertura, in via principale e gradata:

- degli oneri ordinari della gestione corrente ordinaria;
- degli oneri straordinari della gestione corrente.

Le quote dei proventi della "Mutua" che residuano dalla copertura degli oneri correnti confluiscono nel saldo attivo di esercizio, con le destinazioni a patrimonio previste dal successivo art. 30.

Il patrimonio della "Mutua" è costituito:

- dalle quote sociali una tantum;
- dai Fondi di riserva ordinaria, dal Fondo rischi e specifiche;
- da beni mobili e immobili.

Il patrimonio sociale della "Mutua" viene investito secondo quanto

deliberato dal Consiglio di amministrazione per la tutela degli scopi mutualistici perseguiti

Articolo 4

SOCI

I Soci si distinguono in Onorari, Benemeriti ed Ordinari.

Sono Soci Onorari il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed i Sottosegretari di Stato delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità mutualistiche ed assistenziali della "Mutua". La qualità di Socio Benemerito viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Ordinari tutti i dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo così come i dipendenti degli Enti Vigilati e in Convenzione, in attività di servizio a tempo indeterminato, che abbiano chiesto ed ottenuto di far parte della "Mutua". Possono essere altresì Soci Ordinari, su loro richiesta, i dipendenti di qualsiasi Pubblica Amministrazione che dipendano funzionalmente dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo o che svolgano, continuativamente, funzioni già riconducibili al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo o al Corpo Forestale dello Stato, ivi inclusi i

lavoratori con contratto a tempo indeterminato che svolgano le funzioni riconducibili a quelle del Corpo forestale dello Stato presso le Regioni e le Province autonome.

Articolo 5

AMMISSIONE

La qualità di Socio si acquisisce dopo l'accettazione delle domande da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'interessato al quale venga comunicata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altra modalità che ne confermi la ricezione, la mancata ammissione a Socio, ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 6

QUOTA SOCIALE

Nella domanda di iscrizione il richiedente dovrà esplicitamente impegnarsi al versamento della quota sociale di iscrizione e di rinnovo annuale, secondo gli importi, i termini e le modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso apposito Regolamento.

La quota sociale annuale potrà essere ritenuta anche dal primo versamento annuale dei contributi C.I.A. mensili, di cui al precedente art. 2.

Per motivate e straordinarie esigenze di gestione, il Consiglio di

Amministrazione potrà deliberare - all'unanimità dei suoi componenti - dei contributi sociali una tantum a carico dei Soci; l'importo di tale contributo non può superare quello della quota sociale di iscrizione o di rinnovo annuale.

L'iscrizione avrà decorrenza dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Per i soci Onorari e Benemeriti la quota sociale è a titolo gratuito secondo le modalità indicate in apposito Regolamento.

Articolo 7

DOVERI DEL SOCIO

Il Socio deve:

- osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua" ed in particolare:

* essere in regola con il versamento della quota sociale di iscrizione e di rinnovo annuale di cui all'art. 6;

* provvedere al versamento del Contributo C.I.A. mensile anticipato previsto dall'art. 2;

* portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, il requisito di dipendente in servizio attivo indispensabile per conservare la qualifica di Socio Ordinario;

- * comunicare sollecitamente ogni variazione di residenza o di sede d'ufficio;
- * estinguere eventuali prestiti nei termini e nei modi stabiliti;
- * non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua".

Articolo 8

DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio ha diritto secondo quanto stabilito dagli appositi Regolamenti:

- di acquisire il Conto Individuale di Anzianità;
- di ottenere il Premio di Anzianità;
- di chiedere la concessione di sussidi e prestiti;
- di beneficiare delle previdenze previste dallo Statuto;
- di beneficiare delle convenzioni stipulate dalla "Mutua".

In caso di decesso del Socio, agli aventi causa spetta in solido tra loro secondo quanto stabilito dagli appositi Regolamenti:

- la "Sovvenzione per decesso";
- la liquidazione del "Conto Individuale di Anzianità";
- il "premio di anzianità".

Articolo 9

PERDITA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni da Socio della "Mutua";
- b) per espulsione dalla "Mutua";

c) per decesso.

Le dimissioni devono pervenire presso la sede dell'Ente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'espulsione consegue a fatti ed azioni del Socio, tra le quali il mancato versamento delle somme dovute (stato di morosità), che ledano gli interessi ed il prestigio della "Mutua". L'espulsione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta il quale comunque potrà ricorrere entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri.

Lo stato di morosità è pronunciato dal Consiglio di Amministrazione quando il Socio non abbia corrisposto alla "Mutua" le rate del prestito, oppure il Contributo C.I.A., nei termini e nelle modalità stabilite dagli appositi Regolamenti.

In caso di perdita della qualità di socio a seguito di espulsione, i medesimi Regolamenti possono prevedere, nella misura ivi indicata, la non integrale corresponsione dei contributi C.I.A. versati dal socio e dei relativi interessi.

Il socio Ordinario che, a qualsiasi titolo, transiti o sia destinato per sopravvenute disposizioni di legge, alle dipendenze di diversa amministrazione o ente di natura pubblica o privata, conserva la qualità di Socio ordinario salvo che non intenda più continuare a far parte della "Mutua" rassegnando le proprie dimissioni.

Il reintegro nella "Mutua" è subordinato alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

ORGANI DELLA MUTUA

Sono organi della "Mutua":

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sono a titolo gratuito.

Con apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sono determinate le modalità di rimborso spese ai componenti degli organi statutari.

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

Essa ha luogo nella sede della "Mutua" o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della "Mutua", su delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio dei Revisori, ovvero quando lo richieda almeno il 10% dei Soci, mediante avviso da portare a conoscenza dei Soci, con affissione, almeno venti giorni prima

dell'adunanza, all'albo della "Mutua" e con eventuali ulteriori mezzi di comunicazione ed Internet, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione per favorire la massima diffusione.

Durante tale periodo, gli atti di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno a disposizione dei soci presso la sede della "Mutua".

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea, con delega, da altro Socio della stessa Regione purché non membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori.

Le deleghe devono essere comunque rilasciate con firma leggibile, sottoscritte dal delegante su apposito modulo predisposto dalla Cassa Mutua.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio socio-finanziario.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- all'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario;
- a stabilire le direttive generali sull'azione che la "Mutua" dovrà

svolgere;

- a deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori o dai Soci.

L'assemblea Ordinaria provvede inoltre, ogni quattro anni, a:

- eleggere, tra i Soci, il Consiglio di Amministrazione della "Mutua";
- eleggere, tra i Soci, i componenti del Collegio dei Revisori e di quello dei Provisori.

L'Assemblea Straordinaria provvede a:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e liquidazione della "Mutua".

Articolo 12

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; qualora non si raggiunga in prima convocazione la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci; qualora non si raggiunga in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei

Soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti; sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti.

Le votazioni per l'elezione degli organi della "Mutua" hanno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione e le modalità di svolgimento del voto sono decise di volta in volta dall'assemblea.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Assemblea nomina preliminarmente una Commissione Verifica Poteri composta da almeno quattro Soci non candidati di cui un Presidente eletto dai membri della Commissione stessa.

La predetta Commissione:

- verifica il diritto di partecipazione al voto in qualità di elettore attivo da parte di ogni Socio partecipante all'Assemblea;
- consegna ad ogni elettore attivo le schede elettorali in numero di tre, una per ogni organo da eleggere, firmate dal Presidente della Commissione;
- presiede alle operazioni di voto;

- presiede e provvede alle operazioni di spoglio delle schede elettorali;
- predispone il verbale delle operazioni di voto nel quale, a fianco di ciascun candidato, dovrà essere riportato il numero di preferenze ottenuto e che dovrà essere firmato da tutti i componenti della Commissione;
- predispone la graduatoria dei votati e la consegna al Presidente dell'Assemblea per l'annuncio ufficiale dell'avvenuta elezione;
- sigilla in busta chiusa, controfirmata da tutti i membri della Commissione stessa, i documenti relativi allo scrutinio.

La Commissione Verifica Poteri termina le sue funzioni subito dopo l'annuncio, da parte del Presidente dell'Assemblea, della composizione dei nuovi organi statutari eletti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori debbono astenersi dal votare, quando trattasi di deliberare sul Rendiconto Economico e Finanziario o su questioni che si riferiscono alle loro responsabilità.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La "Mutua" è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da sette Consiglieri, di cui cinque eletti dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti e due nominati dal Ministro

delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo tra i Soci Ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione:

- cura l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula nei termini di cui allo Statuto il Rendiconto Economico e Finanziario, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera sulla concessione dei prestiti e dei sussidi;
- formula, delibera ed emana i Regolamenti;
- adempie agli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dai Regolamenti;
- delibera su ogni altra materia nell'ambito degli scopi e sulle modalità di gestione della "Mutua";
- può nominare, anche fra coloro che non sono soci, il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed eventuali collaboratori;
- può istituire, al proprio interno, specifici gruppi di lavoro per la formulazione di proposte organiche attinenti la funzionalità della Mutua e i compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. In caso di cessazione o decadenza dalla carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti.

Esso elegge fra i Consiglieri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, tutte le volte che le circostanze lo esigano o su richiesta di almeno tre Consiglieri o due Revisori. I partecipanti possono intervenire alla seduta anche avvalendosi di mezzi di telecomunicazione, nella forma di audio o video conferenza.

Il Consigliere che non partecipi, salvo gravi e giustificati motivi, a tre sedute consecutive o a cinque sedute nel corso dell'anno sociale, decade dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono fatti salvi i maggiori quorum, costitutivi e deliberativi, richiesti per deliberare l'eventuale quota sociale una tantum, di cui al precedente art. 6, comma 3.

Il mandato dei Consiglieri coincide con il mandato del Consiglio di Amministrazione.

Al termine del mandato i due Consiglieri uscenti nominati dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, partecipano a pieno titolo ai Consigli successivi al rinnovo delle cariche elettive, sino a designazione ufficiale dei Consiglieri subentranti da parte del Ministro.

Articolo 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma sociale.

Fra gli altri compiti, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo adottate;
- adempie alle altre funzioni demandategli dallo Statuto e dai Regolamenti;
- prende, d'intesa con due Consiglieri, i provvedimenti d'urgenza, nell'interesse della "Mutua" e dei Soci di essa.

In tale ultimo caso deve, però, sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza di esso.

In caso di assenza le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente.

Articolo 15

DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore della "Mutua", il quale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto esercitando le funzioni di segretario. Il Direttore assiste il Presidente nel riferire al Consiglio

su tutti gli atti in corso.

Il Direttore collabora con la Presidenza per una efficace funzionalità dell'Ente, dirige gli uffici della "Mutua" e cura la regolare e valida esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore provvede alla gestione della "Mutua" in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni e firma, unitamente al Presidente o al Vice Presidente, i titoli di pagamento. In caso di assenza del Direttore, i predetti titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre è responsabile della tenuta dell'Inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della "Mutua", controlla "entrate" ed "uscite", stato dei crediti e dei debiti e titoli relativi; predispone, d'intesa con il Presidente, il Rendiconto Economico e Finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore può avvalersi dell'opera del Contabile, del Cassiere o di eventuali altri soggetti o società esterne individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

CONTABILE

Il Contabile può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è il responsabile dell'ufficio contabilità della "Mutua", cura la

rilevazione e la registrazione dei fatti amministrativi della gestione e attende, in particolare, alla tenuta della contabilità della "Mutua". La registrazione deve essere effettuata negli appositi registri previsti dalla normativa in vigore.

Fornisce al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori tutte le notizie che gli vengono richieste ed esibisce ai medesimi, registri e documenti giustificativi. Predispone il Rendiconto Economico e Finanziario in base alle istruzioni del Direttore, compila periodicamente le situazioni contabili ed esige dal Cassiere i documenti relativi alle operazioni di prelevamento, riscossione e di pagamento.

In sostituzione del Direttore, firma i titoli di pagamento.

Le funzioni di Contabile, se non nominato, possono essere svolte da altri soggetti o società esterne individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

CASSIERE

Il Cassiere può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ad esso incombono i seguenti obblighi:

- la tenuta dei registri di cassa e degli altri eventuali previsti;
- effettuare le operazioni di cassa attraverso i mezzi che egli ha a disposizione e comunque ritenuti idonei alla tracciabilità.

Tali pagamenti devono essere autorizzati per iscritto dal Presidente o

da chi ne fa le veci ed essere comprovati con ricevute debitamente quietanzate.

Di ogni pagamento o riscossione il Cassiere deve dare comunicazione al Contabile.

I prelevamenti sui c/c bancari o postali dovranno essere effettuati con titoli firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Direttore.

In assenza del Direttore, i titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore della "Mutua", designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le anticipazioni affinché il Cassiere possa far fronte ai pagamenti che lo necessitano.

Le funzioni di Cassiere, se non nominato, possono essere svolte da altri soggetti o società esterne individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

COMPENSI

Il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed i Soci, diretti collaboratori della "Mutua" non hanno diritto a compenso specifico, se non appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

FIDUCIARI

Il Consiglio di Amministrazione nomina, possibilmente in ogni capoluogo di Provincia, almeno un Fiduciario scelto fra i Soci.

Ai Fiduciari sono demandati i seguenti compiti:

- pubblicizzare la "Mutua" e le sue finalità;
- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività della "Mutua" secondo le indicazioni del Consiglio stesso;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione particolari necessità dei Soci, proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative culturali, sportive e ricreative che i Soci della Provincia o più Province intendano conseguire.

Per i Fiduciari o loro delegati è previsto un rimborso spese da deliberarsi, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione, al quale il Fiduciario stesso dovrà presentare documentata e motivata richiesta.

Articolo 20

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui due eletti dall'Assemblea dei Soci e uno nominato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo. L'Assemblea elegge anche due membri supplenti, che subentrano nella carica dei membri effettivi eletti dall'Assemblea in caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, dovuta a qualunque causa. I componenti che subentrano cessano il mandato alla data in cui scadono i componenti già effettivi.

Il Collegio elegge tra i propri membri il Presidente, il quale ha il

compito di convocare le riunioni dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. La scadenza del mandato coincide con l'approvazione del rendiconto economico-finanziario riferito al quarto anno di carica.

Al termine del mandato il Revisore uscente, nominato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, continua a svolgere a pieno titolo la funzione anche successivamente al rinnovo delle cariche elettive sino a designazione ufficiale del subentrante.

I Revisori svolgono periodicamente il controllo della cassa e dei valori assimilati e le riconciliazioni bancarie. Controllano il tempestivo adempimento degli obblighi sostanziali e strumentali di amministrazione derivanti dalla normativa previdenziale e fiscale e dallo statuto. Verificano il progetto di rendiconto annuale approvato dal Consiglio di amministrazione e redigono una relazione di accompagnamento al Rendiconto di esercizio annuale, ai sensi del successivo art. 29. Svolgono ogni ulteriore attività di controllo in materia contabile ritenuta utile ai fini della corretta rappresentazione della situazione economica e patrimoniale, anche prospettica, della Cassa.

Se tutti i componenti del Collegio dei Revisori sono dotati del requisito di iscritti al Registro dei Revisori legali dei Conti, l'attività di controllo è svolta per le finalità e secondo le modalità

previste dalla Revisione legale dei conti di cui decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due eletti dall'Assemblea dei Soci, ed uno nominato dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. L'Assemblea dei Soci elegge inoltre due Probiviri supplenti.

Il Collegio elegge tra i propri membri il Presidente.

I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai Soci.

I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta vi sia la necessità.

Al termine del mandato il Probiviro uscente, nominato dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, continua a svolgere a pieno titolo la funzione anche successivamente al rinnovo delle cariche elettive sino a designazione ufficiale del subentrante.

Articolo 22

FONDO DI RISERVA PREVIDENZIALE

Il Fondo di Riserva Previdenziale ha lo scopo di fronteggiare

l'eventuale disavanzo di esercizio in conseguenza all'erogazione delle sovvenzioni per decesso, sussidi e "premio di anzianità".

Tale fondo è alimentato da tutte le entrate di cui all'articolo 3, tranne le quote Sociali, nonché dall'eventuale residuo di cui all'art. 30 - lettera c) del presente Statuto.

Articolo 23

SUSSIDI

I sussidi per comprovato stato di necessità dei soci rientrano tra gli oneri della gestione.

La misura del sussidio viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni dell'apposito Regolamento.

Articolo 24

SOVVENZIONI PER DECESSO DEI SOCI

Le sovvenzioni per decesso del Socio rientrano tra gli oneri della gestione.

Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del Socio agli aventi causa in solido tra loro.

La misura della sovvenzione per decesso viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, nell'importo previsto dall'apposito Regolamento.

La concessione della sovvenzione per decesso è disposta non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso del Socio, che deve

essere comunque comunicato entro sei mesi.

Il Socio designerà, con apposita dichiarazione, all'atto dell'iscrizione, i suoi beneficiari in caso di decesso.

Ove tale designazione non sia stata fatta, la liquidazione delle spettanze verrà corrisposta dalla "Mutua" in applicazione delle vigenti leggi in materia.

Nel caso non sia stato designato alcun beneficiario, la "Mutua" provvederà al rimborso delle spese funerarie, da chiunque sostenute, fatta eccezione degli Enti Pubblici, nei limiti massimi della sola "sovvenzione per decesso".

Articolo 25

CONTO INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

Il Conto Individuale di Anzianità (C.I.A.) è costituito dai contributi mensili anticipati che il Socio versa alla "Mutua".

Tali Contributi saranno corrisposti al Socio nel momento in cui cesserà di far parte della "Mutua", fatto salvo quanto previsto nell'art. 9 e al netto dell'importo eventualmente destinato a quota sociale annuale, ai sensi dell'art. 6, comma 2.

In caso di decesso del Socio, i predetti importi saranno corrisposti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 26

PREMIO DI ANZIANITA'

Viene corrisposto un "Premio di Anzianità" al Socio che appartenga alla "Mutua" da almeno tre anni e cessi di farne parte:

- per collocamento a riposo a qualsiasi titolo;
- per dimissioni, anche ai fini pensionistici, dall'impiego;
- per licenziamento.

Si prescinde dall'anzianità di cui al primo comma per i Soci che perdono la qualità:

- per decesso;
- per collocamento a riposo a seguito di invalidità permanente contratta per qualsiasi causa.

Il "Premio di Anzianità" non viene corrisposto al Socio che abbia perduto tale qualità per i motivi indicati nei punti a) e b) dell'art. 9 del presente Statuto.

Perde il diritto alla corresponsione del "Premio di Anzianità" il Socio che, avendo in corso di ammortamento un prestito, non estingua entro 180 giorni dalle dimissioni dall'impiego il residuo debito dovuto alla "Mutua", fermo restando la valutazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave e comprovato stato di necessità.

Tale premio rientra tra gli oneri della gestione e viene determinato per ogni anno di appartenenza alla "Mutua".

L'adeguamento del "Premio di Anzianità" viene determinato, unitamente alla decorrenza, dal Consiglio di Amministrazione. La decorrenza non è retroattiva.

Per la frazione di anno di appartenenza alla "Mutua" oltre i tre anni prescritti, il computo viene effettuato in dodicesimi.

Articolo 27

PRESTITI

Il credito viene concesso ai Soci mediante prestiti estinguibili in una unica soluzione o in quote mensili. Le relative modalità e i criteri di concessione sono stabilite in apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

La durata del prestito non può eccedere il periodo mancante per il collocamento a riposo del Socio presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il debito non ancora estinto all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua" sarà recuperato sugli importi spettanti al socio medesimo a qualsiasi titolo.

Articolo 28

DEPOSITI FIDUCIARI

E' espressamente vietato alla "Mutua" di procedere alla raccolta dei depositi fiduciari per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Articolo 29

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Nel termine di quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, a mezzo del suo Presidente e del Direttore della "Mutua", alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario e lo sottopone al Collegio dei Revisori e quindi all'Assemblea dei Soci.

Il Rendiconto Economico e Finanziario, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

Articolo 30

DESTINAZIONE ATTIVO DI ESERCIZIO

Il saldo attivo di esercizio sarà così ripartito:

- a) alla riserva Ordinaria il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo del capitale Sociale;
- b) alla riserva operazioni creditizie il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un ventesimo dell'importo prestiti;
- c) il rimanente sarà attribuito al Fondo di Riserva Previdenziale.

Articolo 31

SCIOGLIMENTO DELLA MUTUA

Lo scioglimento della "Mutua" deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La deliberazione sarà valida solo quando otterrà il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

Il patrimonio Sociale netto, detratti gli importi dei conti individuali di anzianità che saranno restituiti ai Soci, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo le norme di legge vigenti.

Articolo 31

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della Normativa Vigente in materia.